AVVOCATI E
COMMERCIALISTI

Blackout e danni da sovratensione: il quadro giuridico

I blackout verificatisi nella scorsa estate hanno portato all'attenzione dello Studio numerose richieste di assistenza relative ai danni subiti da apparecchiature e impianti industriali a seguito di sovratensioni e anomalie della rete elettrica.

L'art. 2050 c.c. disciplina la responsabilità per i danni causati dallo svolgimento di attività pericolose, come quelle connesse alla gestione delle reti elettriche. In questi casi, chi esercita l'attività deve dimostrare di avere adottato tutte le misure necessarie per prevenire il danno: non è quindi il danneggiato a dover provare direttamente la colpa dell'operatore.

La norma non introduce, tuttavia, una responsabilità automatica. L'attività pericolosa può essere pienamente lecita, ma richiede cautele particolarmente rigorose, proprio perché può esporre i terzi a rischi maggiori. La giurisprudenza ha ricondotto a questa disciplina anche i danni provocati da sovratensioni e buchi di tensione.

Con l'ordinanza 2 novembre 2026, n. 28246, la Corte di cassazione ha chiarito che tale responsabilità può riguardare soltanto il soggetto che gestisce concretamente la rete e ne controlla impianti e infrastrutture. Il semplice venditore di energia, privo di poteri di gestione, manutenzione e controllo, non può quindi essere chiamato a rispondere dei danni causati dal malfunzionamento della rete.